

(N. 1913)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ZACCAGNINI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

e col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1962

Costruzione di chiese parrocchiali e ricostruzione di edifici di culto distrutti dai terremoti del 1908 e del 1915

ONOREVOLI SENATORI. — Nonostante che da oltre otto anni sia in applicazione la legge 18 dicembre 1952, n. 2522, notevoli sono le deficienze nel campo delle esigenze di culto.

Da una indagine recentemente effettuata è risultato che il fabbisogno di edifici di culto e di opere annesse, per il prossimo decennio, ammonta a lire 90 miliardi.

La legge n. 2522 del 1952, risponde, in via generale, allo scopo a suo tempo prefissosi dal legislatore.

Tuttavia, in base all'esperienza acquistata nel frattempo in questo settore, si è ri-

tenuto di disciplinare la materia in modo più organico e completo, attraverso modifiche apportate agli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 2522 citata, dove, tra l'altro, è stata formulata con maggiore esattezza la figura da dare a questa particolare forma d'intervento, che deve essere considerato come concessione di opera pubblica.

In particolare, con l'articolo 1 del disegno di legge, sono stati introdotti i seguenti criteri:

a) specificazione delle opere finanziate dallo Stato;

b) possibilità della costruzione di locali da adibire ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione anche prima della relativa chiesa, purchè sia ad ogni effetto costituita la Parrocchia;

c) definizione dei lavori di costruzione al rustico agli effetti di applicazione della legge;

d) determinazione della spesa a carico dello Stato in rapporto al numero dei parrocchiani;

e) facoltà di costruzione di edifici più ampi da parte dell'Autorità ecclesiastica a carico della quale rimane l'onere della maggiore spesa.

Con l'articolo 2 si è ritenuto di sopprimere il terzo comma dell'articolo 2 della vigente legge, in base al quale ciascun progetto deve essere trasmesso al Ministero dei lavori pubblici per il tramite del Ministero dell'interno e con la pronuncia di quest'ultimo sul progetto medesimo.

Invero si è constatato che un controllo di quel Dicastero è indispensabile solo nella fase preventiva del procedimento di concessione, involgendo la fase relativa all'approvazione dei progetti un esame di natura meramente tecnica, agevolmente effettuabile dagli organi competenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

È stata infine, considerata l'opportunità che l'aliquota dello 0,25 per cento spettante alla Pontificia Commissione debba essere computata sulla intera spesa a carico dello Stato.

Gli Ordinari di alcune Diocesi molto popolari o soggette a continuo incremento di popolazione hanno fatto presente che, per poter costruire in breve tempo tutti gli edifici di culto di cui hanno bisogno, dovrebbero far ricorso a un sistema di finanziamento che permettesse loro di costruire subito gli edifici stessi e di suddividere la spesa che ne deriva in 35 annualità, ed hanno precisato che avrebbero la possibilità di far ciò se lo Stato concedesse i relativi contributi ovvero il concorso nell'ammortamento dei mutui, erogati anche dalla Cassa depositi e prestiti, con un sistema analogo a quello attuato con le leggi 3 agosto 1949,

n. 589, e 2 luglio 1949, n. 408. Naturalmente, gli edifici costruiti con il contributo resterebbero esclusi dai benefici previsti dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2522, che sarebbero destinati alle costruzioni per le quali le Diocesi non hanno la possibilità di reperire i fondi.

Per assecondare questa iniziativa nel Capo II dell'unito disegno di legge è previsto un sistema di finanziamento ausiliario di quello contemplato nella legge n. 2522, da attuarsi mediante la concessione di contributi costanti del 4 o del 5 per cento per 35 anni nella forma diretta rateale e di concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui contratti ai fini dell'esecuzione delle opere.

Con questo sistema, per ogni 100 milioni di lire spese per lavori lo Stato concorrerebbe, annualmente, con un contributo di lire 4 milioni e nelle zone in cui si applica la legge 10 agosto 1950, n. 645, di lire 5 milioni, con il risultato dell'attuazione immediata di un programma di opere di notevole entità.

Alla erogazione dei relativi mutui sono autorizzati oltre agli Istituti di credito edilizio e fondiario anche la Cassa depositi e prestiti.

Nel caso in cui i mutui vengano erogati da tale Ente, è stato predisposto un sistema di garanzie analogo a quello che disciplina la concessione dei mutui in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Si è ritenuto di ammettere a contributo, oltre all'importo dei lavori, anche il costo dell'area e le spese generali valutate nella misura del 5 per cento.

I terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915 causarono gravissimi danni in vari Comuni delle provincie di Messina, Reggio Calabria, Catanzaro, Aquila, Roma, Frosinone, Rieti, Campobasso e Teramo: furono distrutti o danneggiati, fra l'altro, numerosissimi edifici di culto.

La contribuzione finanziaria a suo tempo predisposta dallo Stato per la ricostruzione di detti edifici si è rivelata, per vari motivi, insufficiente; inoltre, gli eventi bellici verificatisi fra il 1915 e il 1945 con la conse-

guente progressiva svalutazione monetaria, hanno ritardato ulteriormente la soluzione dell'annoso problema, soprattutto per quanto riguarda le regioni calabrese e siciliana.

Attualmente, ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 19 agosto 1917, n. 1899 (per il terremoto calabro-siculo), e nel regio decreto-legge 18 maggio 1915, n. 775, e nella legge 1° aprile 1915, n. 760 (per il terremoto della Marsica), lo Stato contribuisce alla ricostruzione e alla riparazione degli edifici di culto mediante la concessione di contributi pari al 50 per cento della spesa ritenuta necessaria; fa eccezione la sola Diocesi di Messina che, a seguito di convenzione stipulata con il Ministero dei lavori pubblici il 18 marzo 1948 (resa esecutoria con il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 840), ha ottenuto la somma di lire 1 miliardo e 50 milioni per ricostruire o completare gli edifici di culto, assistenza, beneficenza e istruzione, distrutti o danneggiati nel territorio di detta Diocesi dal terremoto del 1908.

Più precisamente, per effetto dell'articolo 107 del citato testo unico n. 1899 e successive modificazioni, il Ministero dei lavori pubblici corrispose all'Autorità ecclesiastica il contributo del 50 per cento sulla spesa sostenuta per la ricostruzione di ogni singolo edificio, ivi comprese le rifiniture, soltanto quando la ricostruzione dell'intero edificio è stata portata a termine: il che comporta la necessità che l'Autorità ecclesiastica, prima di intraprenderè la ricostru-

zione di un edificio di culto, debba assicurarsi la disponibilità finanziaria del residuo 50 per cento. Ciò ha fatto sì che la ricostruzione degli edifici di culto di cui trattasi sia praticamente ferma oppure proceda molto lentamente e che le costruzioni una volta iniziate si arrestino, spesso per un lungo periodo di tempo: certo si è che il bisogno di edifici di culto nelle zone interessate dai due terremoti è tuttora molto elevato (con conseguente disagio delle popolazioni) e che secondo dati in possesso del Ministero dei lavori pubblici, per risolvere il problema occorrerebbe, attualmente, una spesa valutabile, in linea di massima, a 3 miliardi e mezzo.

Sembra opportuno, quindi, far ricorso ad un nuovo sistema, mediante il quale, in luogo del contributo del 50 per cento sull'intero edificio (ivi comprese le rifiniture) possa essere richiesto allo Stato il finanziamento della spesa di ricostruzione del rustico previsto dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2522, per la costruzione di nuove Chiese.

Con l'articolo 10 è data facoltà agli Ordinari diocesani di eseguire la ricostruzione anche in sito diverso e di apportare modifiche rispetto al vecchio edificio.

Infine, anche allo scopo di eliminare inconvenienti verificatisi nel corso dell'applicazione della legge 10 agosto 1950, n. 784, per la riparazione e la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi bellici, con l'articolo 12 si modifica il terzo comma dell'articolo 1 di detta legge.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

Intervento dello Stato nella costruzione di edifici di culto.

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere a totale suo carico i lavori per la costruzione al rustico o per il completamento al rustico di Chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione dei parroci.

È altresì a carico dello Stato l'onere per l'acquisto delle aree occorrenti nel caso che queste non siano cedute gratuitamente da altri.

I locali ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione, possono essere costruiti indipendentemente dalla edificazione della Chiesa, ove sia già costituita a tutti gli effetti la parrocchia.

Per costruzione al rustico si intende la costruzione delle fondazioni e dell'ossatura, dei muri in genere e delle tramezzature interne, della copertura comprese le opere di impermeabilizzazione e di convogliamento delle acque piovane, dei solai, degli infissi, nonchè la esecuzione dei lavori di isolamento dall'umidità e di protezione dagli agenti atmosferici come intercapedini, vespai, intonaci esterni o magisteri di faccia vista, esclusi gli impianti, i pavimenti, le rifiniture, le opere d'arte ed esclusi anche gli altari, la vasca battesimale, le balaustre, i banchi e in genere tutto l'arredamento.

Nelle zone nelle quali si applica la legge 10 agosto 1950, n. 646, può essere assunta a carico dello Stato la spesa per l'esecuzione degli intonaci interni di tipo civile.

Il programma annuale delle opere da ammettere a contributo è fissato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro dell'interno, sentita la Pontificia Commissione per l'Arte Sacra.

La spesa a carico dello Stato per ciascun edificio è stabilita, in rapporto al numero dei parrocchiani, dal Ministero dei lavori pubblici sentita la Pontificia Commissione per l'Arte Sacra.

L'Autorità ecclesiastica interessata, qualora ravvisi l'opportunità di costruire edifici di più vaste dimensioni, deve assumersi l'onere della maggiore spesa, da garantirsi con deposito vincolato o con fidejussione bancaria.

I lavori sono affidati in concessione all'Ordinario diocesano competente.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Chiese distrutte o danneggiate da offese belliche, anche per quanto concerne il loro ampliamento ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, è sostituito dal seguente:

« Per ottenere i benefici indicati dall'articolo 1 l'Ordinario diocesano deve presentare domanda, per il tramite della Commissione Pontificia per l'Arte Sacra, al Ministero dei lavori pubblici, allegando al progetto dell'opera una relazione dimostrativa delle necessità della stessa. Tali atti debbono essere approvati dalla Pontificia Commissione per quanto riguarda la rispondenza dell'opera ai precetti della liturgia e dell'Arte Sacra.

Alla Pontificia Commissione per l'Arte Sacra è corrisposto per ogni progetto, quando entra in fase esecutiva, a titolo di rimborso di spese, lo 0,25 per cento dell'importo della spesa sostenuta dallo Stato.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Il pagamento della somma corrispondente alla spesa delle opere ed all'acquisto delle aree a norma dell'articolo 1 è effettuato dopo il collaudo dei lavori. Sono tuttavia

ammesse liquidazioni parziali in corso di opera in base a certificati di avanzamento dei lavori vistati dall'Ufficio del Genio civile ».

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, è sostituito dal seguente:

« L'esecuzione delle opere previste dalla presente legge è sottoposta alla vigilanza degli Uffici del Genio civile.

In ogni progetto è computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori a carico dello Stato.

La liquidazione di dette spese, per la quota afferente la progettazione, da computarsi nella misura del 2 per cento dell'importo dei lavori di costruzione al rustico, può essere effettuata in unica soluzione con il primo dei certificati di avanzamento dei lavori.

Il collaudo delle opere è eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato. Le spese di collaudo, limitatamente ai lavori eseguiti a carico dello Stato, gravano sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici ».

CAPO II

Concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto e di opere annesse.

Art. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere agli Ordinari diocesani contributi costanti per 35 anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di Chiesa parrocchiale, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco, o ad opere di educazione e di assistenza.

La misura del contributo è elevata al 5 per cento per le opere da eseguire nelle

zone nelle quali si applica la legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 5.

Nel caso che gli Ordinari diocesani contraggano mutui per la esecuzione dei lavori previsti dal precedente articolo il contributo è corrisposto direttamente all'istituto mutuante.

Gli Enti ed Istituti di credito edilizio fondiario e simili, nonchè la Cassa depositi e prestiti sono autorizzati a compiere le operazioni di mutuo.

Per i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti la garanzia è prestata dai Comuni o dalle Province ovvero dalle Diocesi mediante vincolo di usufrutto di rendita consolidata dallo Stato e con deposito della stessa presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

L'ammontare delle annualità del contributo diretto previsto dall'articolo 4 è stabilito in relazione alla spesa ammissibile risultante dal certificato di collaudo.

Il pagamento delle annualità ha inizio dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è intervenuta l'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo.

I mutui possono essere erogati in corso d'opera a richiesta dell'Autorità ecclesiastica competente, col sistema delle somministrazioni rateali, in base a certificati di avanzamento vistati dal Genio civile, e, per l'ultima rata, in base al certificato di collaudo.

Art. 7.

La spesa da ammettere a contributo è determinata:

a) dall'importo dei lavori di costruzione e di rifinitura indispensabile per il funzionamento degli edifici;

b) dal costo dell'area che debba essere acquistata;

c) dalle spese generali di progettazione, direzione e collaudo dei lavori, nella misura del 5 per cento degli importi di cui alle lettere a) e b).

Art. 8.

Per l'istruttoria delle domande intese ad ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli precedenti si applicano le norme contenute nel Capo I della presente legge.

CAPO III

Ricostruzione di edifici di culto distrutti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915

Art. 9.

I benefici previsti dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2522, quale risulta modificata dai precedenti articoli 1, 2 e 3, possono essere concessi anche per la ricostruzione dei seguenti edifici di culto distrutti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915:

- 1) Chiese cattedrali, parrocchiali, vicariali, succursali e coadiutoriali;
- 2) Chiese di centri abitati nei quali, per dichiarazione dell'Ordinario diocesano, manchi altra Chiesa officiabile idonea ad assicurare alle popolazioni l'esercizio del culto pubblico;
- 3) locali annessi o comunque pertinenti alle Chiese sopradette, purchè adibiti a suo tempo ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione degli ecclesiastici addetti al servizio delle Chiese stesse.

La spesa da ammettersi ai benefici suddetti è determinata dal Ministero dei lavori pubblici di concerto col Ministero dell'interno sulla base della perizia del danno presentata dagli Ordinari diocesani e previo esame del progetto approvato dalla Pontificia Commissione per l'Arte Sacra.

Art. 10.

La concessione dei benefici previsti dall'articolo precedente esclude l'applicazione delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 13 maggio 1915, n. 775 e nella legge 1° aprile 1916, n. 760, e nel testo unico approvato con regio decreto 19 agosto 1917, n. 1899.

Art. 11.

Per le opere prevedute dall'articolo 9 gli Ordinari diocesani possono essere autorizzati ad unificare due o più edifici, a scindere un edificio in due o più ed a cambiare l'ubicazione entro i limiti della propria giurisdizione, restando a loro carico le spese di trasformazione e di eventuale acquisto di nuove aree.

CAPO IV

Modificazioni in materia di riparazione degli edifici di culto danneggiati o distrutti dalla guerra

Art. 12.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 784, è sostituito dai seguenti:

« Nella ricostruzione degli edifici di culto indicati nel successivo articolo 2 l'Autorità ecclesiastica può unificare più edifici, scinderli in due o più edifici, ricostruirli con maggiori dimensioni o cambiarne l'ubicazione entro i limiti della propria giurisdizione, impiegando in tutto o in parte la spesa riconosciuta ammissibile a carico dello Stato per la ricostruzione di edifici preesistenti e del mobilio che li arredava.

La maggiore spesa eccedente i limiti del danno bellico accertato è sostenuta dalla Autorità ecclesiastica la quale deve garantire il pagamento mediante deposito o fidejussione bancaria ».

Art. 13.

Il limite di impegno relativo alla spesa in annualità per la concessione dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 4 della presente legge sarà determinato con la legge di bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1961-1962 al 1970-71 compreso, per il primo dei quali verrà iscritta nello stato di previsione

di spesa di detto Ministero la somma di lire 350 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62 si farà fronte con una quota dei maggiori proventi delle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto o delle concessioni di pubblico servizio agli effetti delle imposte di registro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.